

Regolamento Regionale Servizio Assistenza Lavoratori

Generalità

Premessa

L'Ente Bilaterale del Turismo Puglia (EBT), gestisce all'interno delle proprie attività statutariamente previste, servizi di assistenza ai lavoratori e ai famigliari degli stessi.

Art. 1 - DESTINATARI

Hanno diritto alle prestazioni, di cui agli articoli successivi del presente regolamento, i lavoratori e i loro famigliari, ove previsto, in forza alle aziende aderenti all'EBT ed in regola con i versamenti contrattualmente previsti.

L'accesso alle prestazioni è ammesso solo a quei lavoratori, già in forza nei novanta giorni precedenti all'evento per il quale si chiede l'intervento, in regola con le trattenute contrattuali di servizio dovute all'EBT, rilevabili distintamente dai cedolini paga dello stesso lavoratore.

L'adesione ad EBT è definito dal CCNL Turismo vigente.

Art. 2 - PRESTAZIONI

Le prestazioni riconosciute sono regolate dal presente Regolamento.

Il C.D. di EBT-Puglia, su proposta delle Parti Sociali, può prevedere, verificata la disponibilità di eventuali risorse residuali, altre prestazioni o provvidenze che possono avere carattere ordinario o straordinario.

Art. 3 - REGOLARITÀ VERSAMENTI

Il versamento delle quote contrattuali dovute all'EBT va effettuato nelle modalità previste dal sistema e dà diritto alle prestazioni assistenziali dallo stesso Ente previste.

Le aziende i cui lavoratori richiedono l'assistenza, devono essere in regola con l'adesione all'EBT da almeno 12 mesi, e devono essere in regola con i versamenti delle quote contrattuali dovute all'EBT all'atto della richiesta.

L'Ente si riserva di acquisire e verificare la documentazione della regolarità contributiva a favore dell'EBT, degli ultimi 12 mesi.

I versamenti al sistema sono dovuti solo da imprese con dipendenti e questi devono essere in forza al momento in cui si pongono le condizioni per le richieste;

Art. 4 - COSTITUZIONE DISPONIBILITÀ

Le dotazioni finanziarie per ciascuna prestazione riconosciuta, verranno imputate annualmente dal Comitato Direttivo.

Art.5 - GESTIONE PRESTAZIONI

Il Comitato Direttivo EBT, attraverso la Direzione dello stesso Ente, gestisce le prestazioni richieste, per quanto attiene l'esame delle stesse.

Il Comitato Direttivo EBT, dopo aver deliberato sulla accettabilità della domanda, e in possesso della documentazione relativa, provvederà al rimborso, contabilizzando le uscite.

Art. 7 - UTILIZZO DISPONIBILITÀ DOTAZIONI

Le provvidenze verranno erogate materialmente in base alle disponibilità finanziarie fino a concorrenza della somma stanziata per gli eventi previsti.

Nel caso in cui la dotazione non sia in grado di coprire la globalità delle richieste valide si provvederà alla liquidazione fino a concorrenza degli importi stanziati.

Nel caso di residui, questi andranno ad incrementare le risorse dello stesso fondo per gli anni successivi.

Art. 8 - RICHIESTA PRESTAZIONI

Le richieste di intervento devono essere presentate all'EBT, dagli interessati, entro i termini previsti per ogni singolo intervento. Le richieste di intervento sono ammesse utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'EBT.

Le richieste di intervento devono essere completate con la documentazione prevista la cui non ottemperanza produce la decadenza della richiesta e le prestazioni non sono dovute.

Art. 9 - DOCUMENTAZIONI CONTABILI

All'atto della liquidazione degli eventi verrà rilasciata all'interessato la necessaria documentazione valida ad ogni effetto amministrativo e fiscale. L'interessato rilascerà quietanza per l'importo ricevuto, anche attraverso la ricevuta prodotta dalla banca dell'avvenuto bonifico sul conto bancario indicato dal richiedente stesso all'atto della richiesta.

ART.10 – TIPOLOGIA LAVORATORI

Per le prestazioni previste annualmente con apposita delibera del Comitato Direttivo EBT, e pubblicate sul sito www.ebtpuglia.it, **sono ammessi esclusivamente i lavoratori già in forza dal 1° luglio 2016.**

ART. 11 - ATTIVAZIONE RICHIESTE

Le richieste potranno essere presentate a mano, a mezzo posta o via PEC, entro **il termine improrogabile di 90 giorni dal verificarsi dell'evento**, se non diversamente indicato da iniziative dall'Ente promosse.

ART.12 - MISURA E QUANTITÀ PRESTAZIONI

Le prestazioni sono quantificate per la loro disponibilità e la loro misura è riferita in quota forfetaria all'importo della prestazione sostenuta e documentata da idonea documentazione da presentarsi all'atto della domanda di accesso alle prestazioni previste.

Sono erogate, fino a concorrenza delle risorse destinate, per ogni tipologia di intervento, nelle seguenti quantità e misure:

- a) Borse di studio ai figli di dipendenti o dipendenti, studenti delle scuole medie inferiori e superiori, pubbliche e private che a conclusione dell'anno scolastico abbiano conseguito una votazione finale non inferiore a "NOVE/DECIMI", per il conseguimento della licenza media inferiore e una valutazione non inferiore a

“OTTANTA/CENTESIMI” per il conseguimento del diploma di maturità; Agli studenti neolaureati, residenti nella regione Puglia, figli di dipendenti o dipendenti che nel periodo di riferimento, abbiano conseguito la laurea con una valutazione minima di 100/110. Il valore di ogni borsa di studio è determinata annualmente su delibera del Comitato Direttivo EBT e pubblicato sul relativo bando.

- b) Borsa di studio, per una quota una tantum di partecipazione alle spese di immatricolazione universitaria di € 100,00, al netto delle ritenute di legge, riconosciute a favore dei lavoratori e dei figli fiscalmente a carico di uno dei due coniugi.
- c) Diaria giornaliera forfetaria di € 20,00 per le spese sostenute per l'assistenza, fuori sede, ovvero oltre 50 km dal centro di residenza, dei figli fiscalmente a carico di uno dei due coniugi e/o del coniuge, interessati da ricovero per cure mediche e/o interventi chirurgici; Il predetto contributo può essere richiesto anche se l'assistenza è allo stesso lavoratore prestata dal coniuge, dai figli o dai genitori, se non coniugato. I lavoratori che vorranno avvalersi di quest'ultima prestazione, dovranno risultare in forza, all'atto della richiesta, ad un'azienda aderente all'EBT-Puglia.

ART. 13 - RICHIESTA PRESTAZIONI

EBT può dare corso a verifiche sulla congruità degli elementi e dei presupposti che sottostanno alla richiesta di prestazioni presentate. Si fissa come data di presentazione delle richieste la data di ricezione presso EBT della documentazione completa in tutte le sue parti e allegati.

I modelli per la richiesta delle prestazioni, completi in tutte le loro parti e allegati, devono essere inoltrati a EBT – Servizio Assistenza Lavoratori, ad esclusiva responsabilità dell'interessato.

ART. 14 - PAGAMENTO PRESTAZIONI

EBT - Servizio Assistenza Lavoratori, corrisponde le prestazioni di propria competenza con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di presentazione delle domande.

Le prestazioni vengono riconosciute tramite accredito sul conto corrente a mezzo bonifico bancario, direttamente ai richiedenti interessati.

L'indicazione esatta e completa delle coordinate bancarie sul modello di richiesta è condizione per dare corso all'erogazione delle provvidenze.

ART. 15 - INADEMPIENZE E RESPONSABILITÀ

Il mancato rispetto delle indicazioni suddette e qualsiasi incompletezza riscontrata nella pratica comporta il blocco dell'erogazione del contributo e il mancato rispetto dei tempi di presentazione comporta l'annullamento della richiesta di intervento e la perdita al diritto di ogni provvidenza.

E' responsabilità dei soggetti incaricati della presentazione della richiesta accertarsi della completezza e correttezza della stessa.

L'Ente non è responsabile di ritardi derivanti da incompletezza della richiesta e resta a disposizione per qualsiasi informazione relativa alle pratiche in corso.

ART. 16 - DECORRENZA

Il presente regolamento entra in vigore in data 1 marzo 2017.

approvato